SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IX LEGISLATURA ----

(N. 1877)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti (SIGNORILE)

di concerto co! Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)

col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro (GORIA)

(V. Stampato Camera n. 3764)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 12 giugno 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 giugno 1986

Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Con la presente legge si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
- 2. Le norme nazionali in contrasto con la direttiva di cui al comma 1 si intendono abrogate.

Art. 2.

- 1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.
- 2. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: « quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta » sono soppresse.
- 3. All'articolo 7 della stessa legge la parola « triennio » è sostituita da « quinquennio ».
- 4. I componenti del Comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 30 settembre 1986.
- 5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati.
- 6. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1986 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

- 1. La lettera *a*) dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:
- « a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lovoratori dipendenti ».

Art. 4.

- 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono sostituiti dai seguenti:
- « La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, sino ad una portata utile non superiore ai 30 quintali, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 30 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 33.

Ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31 ».

Art. 5.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:
- « L'autorizzazione viene accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d),

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) ed f) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni; essa vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità di imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ».
- 2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette, per ciascun veicolo compreso nell'unità di trasporto, alle tasse di cui al n. 110 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
- 3. Al settimo conma dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: « la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia » sono sostituite dalle seguenti: « il numero di nuove autorizzazioni da rilasciare ed il riparto delle stesse per ciascuna provincia ».

Art. 6.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrano nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

1. Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti.

Art. 8.

1. Le norme della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, in contrasto con la presente legge sono abrogate con effetto dalle stesse date in cui avranno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili.